






Istituto Nazionale di Statistica

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, l'articolo 36 che, al comma 2, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, al comma 5, prevede l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermi restando gli ulteriori limiti e vincoli fissati dal medesimo decreto n. 165;

 Visto l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che, nel dettare disposizioni in merito alla durata ed al numero di proroghe dei contratti di lavoro a termine, fa esplicitamente salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 Visto, altresì, l'art. 10, comma 5-bis, del decreto legislativo sopracitato che, nel dettare specifiche disposizioni in merito alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono;

Visto l'articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 ai sensi del quale l'ISTAT, per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, può avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste;

Visto l'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 che prevede, da parte dell'ISTAT, la realizzazione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) e del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di emanazione, la definizione dei tempi di realizzazione e prorogando al 31 dicembre 2015, al fine di fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione di tali attività, il termine entro cui l'Istituto è autorizzato ad avvalersi, nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del citato decreto n. 78 del 2010, di forme contrattuali flessibili di lavoro;

Visto l'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, laddove, in particolare, si precisa che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi e che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del medesimo accordo;

Tenuto conto che, in relazione all'attuale quadro normativo e finanziario in materia di facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, le risorse destinabili al reclutamento a tempo indeterminato non consentono la programmazione, in un orizzonte temporale ragionevole, di procedure di reclutamento a tempo indeterminato per un numero di posizioni comparabili a quelle attualmente ricoperte dal personale a tempo determinato;



Istituto Nazionale di Statistica

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Considerato che, attualmente, l'ISTAT, per lo svolgimento delle operazioni censuarie nonché per l'esecuzione delle obbligazioni nascenti da convenzioni con altri enti e con l'Unione europea, si avvale di complessive n. 372 unità di personale a tempo determinato;

Considerato che il Piano strategico dell'ISTAT per il triennio 2015-2017 prevede l'avvio di un piano di innovazione nazionale coerente con le indicazioni strategiche europee declinate nel documento recante "The European Statistical System (ESS) Vision 2020", che ridisegna le modalità di produzione statistica europea con l'obiettivo di costruire, entro il 2020, un sistema basato sull'utilizzo di nuove fonti dati, metodi standardizzati per le diverse fasi del processo di produzione statistica e sulla interoperabilità e il riuso di dati e strumenti;

Considerato che il prossimo anno di riferimento per la trasmissione ad Eurostat dei dati di cui al Regolamento n. 763/2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, è stabilito all'inizio del prossimo decennio, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento;

Considerato che, nell'ambito del piano di innovazione avviato in aderenza alle indicazioni strategiche europee, le attività preparatorie del censimento permanente si svolgeranno sino alla conclusione della fase di test dei relativi processi innovativi e che la transizione al nuovo sistema censuario richiederà che siano previamente portate a compimento e concluse, visto l'impatto che tali innovazioni comportano su tutte le strutture dell'Istituto, tutte le attività operative e di supporto, in corso di svolgimento, connesse ai censimenti di cui all'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto l'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rimodulato, nel primo periodo, dall'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo il quale, nella vigente formulazione, gli enti pubblici di ricerca, nell'esecuzione di programmi o di attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la circolare n. 5 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica contenente gli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato, laddove è precisato, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti a tempo determinato, che, non potendosi considerare ancora concluso - pur dopo l'ulteriore intervento di adeguamento operato con il decreto legge n. 101/2013 - il processo di armonizzazione previsto per il settore pubblico dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 28 giugno 2012 n. 92, si considerano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visti il Piano di fabbisogno dell'Istituto per il triennio 2014-2016 e la dotazione organica dell'Istituto rideterminata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare i contratti a tempo determinato nei termini e con le modalità sotto disposte, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato decreto legge n. 179 del 2012, sino al completamento della fase di transizione al censimento permanente e



Istituto Nazionale di Statistica

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

dei progetti di ricerca, sperimentazione e modernizzazione della produzione statistica programmati e avviati in aderenza alle indicazioni strategiche europee;

Considerata la conseguente necessità organizzativa dell'ISTAT di avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed alla vacanza di posti in dotazione organica, sino al 31 dicembre 2020;

Verificato che allo stato attuale, alla luce degli esiti del monitoraggio sui costi delle risorse a tempo determinato, sussistono le risorse necessarie a finanziare la proroga sino al 31 dicembre 2017 dei n. 372 contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo;

Considerato che l'esigenza di avvalersi del personale con contratto a tempo determinato che presta servizio presso l'ISTAT per lo svolgimento delle attività innovative sopra declinate costituisce, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale sul lavoro a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, una ragione oggettiva, seria e concreta per giustificare la proroga dei termini apposti ai relativi contratti di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001;

Considerato che la stipula, a livello di Ente, di contratti collettivi per la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 non costituisce un atto negoziale che obbliga le amministrazioni all'attivazione degli adempimenti previsti dall'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto materia non rientrante fra quelle oggetto di contrattazione integrativa;

Ritenuto per le motivazioni sopraindicate di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato nei termini e secondo le modalità di seguito concordate;

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2014, presso i locali dell'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Manlio CALZARONI, Direttore Centrale della Direzione delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR), in qualità di delegato del Presidente, e da Paolo WEBER, Direttore Generale reggente (DGEN) e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL:

convengono e sottoscrivono quanto segue

- a) Lo svolgimento delle attività innovative descritte nel vigente Piano strategico di Istituto e finalizzate, in particolare, a fare fronte alle esigenze connesse al completamento della fase di transizione al censimento permanente e dei progetti di ricerca, sperimentazione e modernizzazione della produzione statistica avviati in aderenza alle indicazioni strategiche europee, visto anche l'impatto che tali innovazioni comportano su tutte le strutture dell'Istituto, costituisce, in considerazione e fermo restando il permanere delle necessità organizzative rappresentate in premessa, una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, per giustificare la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo; la proroga è convenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e delle ulteriori disposizioni citate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto, ed è subordinata al permanere delle necessarie coperture finanziarie.



Istituto Nazionale di Statistica

ACCORDO PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

- b) Essendo stata accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria, la prima scadenza dei contratti individuali di proroga di cui alla lettera a) è fissata al 31 dicembre 2017.
- c) Per specifiche esigenze organizzative ed in un'ottica di maggiore efficienza nella allocazione delle risorse umane, l'impiego delle unità di personale prorogate ai sensi del presente Accordo potrà avvenire, previo consenso del dipendente interessato, presso altre strutture dell'ente, fermo restando l'obbligo di svolgimento di attività lavorative riconducibili a quelle precedentemente svolte.
- d) In considerazione dell'esigenza di procedere ad un progressivo superamento del ricorso a tipologie contrattuali di lavoro flessibile ed in attuazione di quanto disposto, al riguardo, dal citato decreto legge n. 101 del 2013, l'ISTAT, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si impegna, nel periodo di vigenza del presente accordo, a prevedere nell'ambito di eventuali procedure concorsuali a tempo indeterminato una riserva sui posti messi a concorso, nel limite massimo previsto dalla legge, in favore del personale a tempo determinato in possesso della prevista anzianità di servizio ovvero a valutare l'esperienza professionale maturata, dal medesimo personale, presso l'ISTAT; per la medesima esigenza, nel periodo di vigenza del presente accordo, l'Istituto non procederà all'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile se non per rispondere a motivate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, previa verifica della sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria, nei limiti di capienza stabiliti dalla normativa in materia e nel rispetto dei modelli relazionali sindacali previsti dalla disciplina contrattuale di riferimento.
- e) Il presente Accordo si applica esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data di sottoscrizione dello stesso, con esclusione di qualsiasi altra tipologia contrattuale ivi compresi i contratti di collaborazione.
- f) Le parti si impegnano a rinegoziare il presente Accordo a fronte di innovazioni sostanziali del quadro normativo e/o contrattuale di riferimento e, in ogni caso, al fine di avviare una verifica sullo stato di attuazione dei progetti innovativi di cui alla lettera a), entro il 31 dicembre 2017.

Per le OO.SS.

ANPRI

FIR CISL

FLC CGIL

UIL RUA

USI/RDB RICERCA

(* NON SOTTOSCRIVE. SI VEDA
NOTA A VERBALE

per l'Amministrazione



USI/RdB - RICERCA

Sindacato Nazionale Lavoratori della Ricerca
Sede Nazionale Roma Vicolo del Buon Consiglio n. 31 c.a.p. 00184
Tel. 06.4819930 – Fax 06.62204550
www.usiricerca.info
info@usiricerca.it

All'Amministrazione ISTAT
S E D E

Oggetto: proroga contratti a termine. NOTA A VERBALE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

Con riferimento alla proposta di accordo relativa alla proroga dei contratti a termine, questa O.S. ritiene di non sottoscriverla in quanto essa si appalesa insufficiente a soddisfare le legittime aspettative del personale interessato e, comunque, contraddittoria in ordine alla durata della medesima proroga e peggiorativa rispetto al testo di accordo inviato da codesta Amministrazione in data 9.10.2014.

Roma, 27.11.2014

Segreteria nazionale
Usi-Ricerca

DIREZIONE GENERALE
Ufficio relazioni interne
e sindacali

Roma 27/11/2014
DG/B Prov. n. 50
DIREZIONE GENERALE
Ufficio relazioni interne e sindacali
dott. Enrico Giuliani